

Cassa Integrazione Guadagni Apprendisti Regolamento operativo

Riportiamo di seguito il regolamento operativo relativo alla procedura per la richiesta di rimborso della prestazione "Cassa Integrazione Guadagni" per eventi atmosferici per apprendisti.

Requisiti Generali

Ai fini dell'ottenimento della prestazione l'Impresa deve:

- essere regolarmente iscritta alla Cassa Edile
- aver denunciato le posizioni relative a tutti gli operai Apprendisti
- aver indicato nelle singole denunce mensili le ore di presunta "CIG" per ogni lavoratore apprendista

Imprese con Operai ed Apprendisti

L'impresa presenta alla Cassa Edile la domanda di rimborso CIG contestualmente alla presentazione della richiesta all'INPS utilizzando l'apposito modello "Mod. CE-CIG".

La Cassa Edile, in fase istruttoria, procede a verificare:

- l'iscrizione dei lavoratori apprendisti;
- la regolarità dell'impresa alla data della richiesta;
- il numero di ore CIG imputate ad ogni lavoratore.

Gli uffici della Cassa provvedono a richiedere all'Impresa eventuali dati mancanti entro 10 gg dall'arrivo della domanda dando all'impresa stessa 15 gg. per completare la documentazione.

La Cassa congela quindi la domanda.

Quando l'INPS comunica l'esito all'Impresa questa, entro i 30 giorni successivi, ne invia copia alla Cassa Edile che provvede ad allegarla alla corrispondente domanda a suo tempo pervenuta.

Alla comunicazione INPS l'impresa allega prova dell'avvenuto anticipo al lavoratore.

La Cassa procede quindi alla ulteriore verifica di iscrizione e di regolarità dell'Impresa al momento del rimborso.

Impresa con solo operai apprendisti

L'impresa presenta domanda alla Cassa Edile utilizzando il modello CE-CIG e barrando nello stesso la casella apposita entro il termine per la denuncia alla Cassa del mese in cui si è verificato l'evento atmosferico.

Alla stessa allega prova dell'avvenuta anticipazione all'operaio della CIG.

La Cassa istruisce la pratica verificando:

- l'iscrizione dei lavoratori;
- la regolarità dell'impresa;
- il numero di ore imputate CIG ad ogni lavoratore;
- la sussistenza dell'evento atmosferico sulla base delle rilevazioni in possesso della Cassa.

Per la verifica dell'istruttoria della richiesta di CIG la Cassa Edile, al fine di sgravare l'impresa dall'onere della prova dell'evento atmosferico, si è dotata della medesima base di dati utilizzata dall'INPS per il medesimo scopo.

Organo competente per l'esame e la delibera di accoglimento della CIG è un "Comitato CIG" composto da Presidente, Vice Presidente e Direttore.

Qualora il Comitato accolga la richiesta la Cassa procede con il rimborso entro la prima settimana del mese successivo.

Contro il rigetto della richiesta è possibile proporre ricorso al Comitato di Gestione che esaminerà lo stesso nel 60 gg successivi all'arrivo dello stesso. L'esito dell'esame del ricorso è inappellabile.

Meccanismi di rimborso

L'importo rimborsabile è pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista nei limiti dei massimali di legge. L'importo massimo rimborsabile in regione d'anno per ogni apprendista è pari a 150 ore lavorative. La Cassa procede al rimborso dell'importo anticipato dall'Impresa entro la prima settimana del mese successivo a quella di accoglimento definitivo della richiesta.

Per ottenere il rimborso l'Impresa deve fornire le coordinate bancarie utili all'accredito delle proprie competenze. Il rimborso, quando sussistano tutti i requisiti di cui sopra, spetta all'Impresa anche qualora la stessa non risulti più iscritta alla Cassa per:

- passaggio ad altra Cassa Edile;
- sospensione dell'attività intervenuta successivamente all'evento atmosferico e tempestivamente comunicata alla Cassa;
- chiusura dell'attività intervenuta successivamente all'evento atmosferico comunicata e documentata alla Cassa.

Non si procede invece al rimborso qualora:

- l'Impresa abbia sospeso l'invio delle denunce senza preventiva comunicazione motivata;
- l'Impresa presenti una situazione debitoria verso la Cassa al momento della richiesta o del rimborso.

In tali caso il rimborso viene "congelato" sino all'avvenuta regolarizzazione da parte dell'Impresa.

IMPORTANTE – Fase transitoria

Sino al 31 Gennaio 2010 alle imprese è consentito aggiornare i dati indicati in denuncia: ore CIG, indicazione apprendisti ecc.

Sino a tale data le Imprese potranno quindi provvedere "retroattivamente" all'invio della richiesta di Prestazione CIG Apprendisti **per eventi intervenuti sin dal 1° gennaio 2009**.

In caso di prestazione già richiesta ed approvata dall'INPS l'Impresa invierà alla Cassa, in unica soluzione, il modello di richiesta, la dichiarazione INPS e la prova dell'avvenuto anticipo al lavoratore.

La Cassa, effettuate le dovute verifiche, provvederà, in questo caso, all'immediato rimborso della prestazione.

Gli uffici della Cassa sono come sempre a disposizione per ogni necessità.

Novembre 2009

Cassa Edile

Documenti allegati:

Modulo richiesta rimborso prestazione aggiuntiva apprendisti
Istruzioni per la compilazione del modulo "Mod. CE-CIG"